

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GENOVESE FRANCESCO ANTONIO - Presidente
DOLMETTA ALDO ANGELO - Relatore

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis proposto da:

ASSICURAZIONI

- ricorrente -

Contro

**POSTE
BANCA**

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2995/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Dolmetta.

1. Con pronuncia dell'aprile 2016, il Giudice di Pace di Torino ha condannato Poste a pagare alla Assicurazione la somma di € 4.727,27, a titolo di risarcimento del danno provocato dall'aver versato in violazione delle regole della diligenza professionale il cd. corrispondente importo a soggetto diverso dal beneficiario indicato nell'assegno non trasferibile emesso da Banca conto appunto della società. Il giudice ha altresì respinto la domanda di garanzia svolta da Poste nei confronti della terza chiamata BANCA.

2. Con sentenza depositata il 7 giugno 2017, la Corte di Appello di Torino ha accolto l'impugnazione presentata da Poste, respingendo le «domande tutte proposte nei confronti» della stessa, «così come le domande da quest'ultima proposte nei riguardi della terza chiamata».

La Corte distrettuale ha in particolare rilevato che *«l'ufficio postale negoziatore ha assolto il proprio incarico contrattuale con la cura e la diligenza professionale richieste ... Invero, l'operatore di sportello ha effettuato il versamento solo dopo avere svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e avere verificato l'assenza di segni di contraffazione e, quindi, di irregolarità o alterazioni. Verificata l'identità della persona a favore della quale, in conformità del contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma portata dal titolo sul rapporto al medesimo intestato, solo dopo avere ricevuto l'incasso e l'autorizzazione al*

Ordinanza, Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Genovese – Rel Dolmetta, n. 17641 del 1 luglio 2019
pagamento della banca trattaria (Banco di Brescia) a seguito scambio del titolo in stanza di compensazione».

«*Altresì deve essere precisato*» - ha proseguito la pronuncia \neg «*che da una verifica effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il codice fiscale del sig. omissis (con inserimento di tutti dati impressi nella tessera sanitaria esibita all'operatore di sportello) risulta valido (cfr. doc. n. 5 produzione parte appellante: trattasi nella specie di mero controllo online, che può rispondere al concetto processuale di "fatto notorio" o comunque agevolmente verificabile da chiunque, per cui non può valere al riguardo l'eccezione di tardività sollevata da parte appellata Assicurazione).*

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ASSICURAZIONE, affidandosi a quattro motivi di cassazione.

Resistono, con distinti controricorsi, POSTE e BANCA.

Il ricorrente e la resistente POSTE hanno altresì depositato memoria.

4. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati in modo congiunto, in ragione della loro contiguità.

Infatti, i due motivi riguardano entrambi il «*documento attestante l'esistenza del codice fiscale dichiarato dal omissis - sedicente - cliente di Poste, per avvalorare un'identità che quella persona, in realtà, non possedeva*».

5. Ad avviso del ricorrente, «*il codice fiscale - che documento di identità non è - non prova nulla della effettiva identità di chi dichiara esserne titolare*». Nella specie, inoltre, «*non è neppure stato acquisito il "tesserino del codice fiscale", ma è stato appreso direttamente il solo "numero" del codice fiscale, attraverso la tessera sanitaria, che (di nuovo) documento di identità non è*».

Da ciò - prosegue il ricorrente - «*Poste, ma pure il Tribunale qui ricorso*», ha tratto «*il fatto che nulla potesse indurla nella supposizione che stesse cadendo "in errore" circa l'effettiva identità del soggetto che si era presentato al suo sportello*».

Questo comportamento - precisa allora il ricorrente - non può essere considerato espressivo di una «*diligente identificazione*».

Perché il «*tesserino/certificato del codice fiscale, essendo sprovvisto di fotografia del titolare, ed essendo privo di sottoscrizione*», non può essere ritenuto documento di identità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tanto più che gli indici di falsità del tesserino in discorso «*erano piuttosto evidenti*», incalza il ricorrente: «*il codice Regione era diverso da quello che, nel caso, avrebbe dovuto essere, se davvero quel tesserino sanitario (riportante il codice fiscale attinto da Poste) fosse appartenuto allo omissis di Erchie (che si trova in Puglia), allora il codice Regione (riportato a tergo del tesserino stesso) avrebbe dovuto essere 160; al contrario, il tesserino attinto da Poste ... riportava il codice Regione 170, relativo alla regione Basilicata*».

D'altra parte - conclude sul punto il ricorrente -, «*non si può fare rientrare l'accertamento online sul sito dell'Agenzia delle Entrate nel concetto di fatto notorio, pur giacendo in una banca dati (essendo irrilevante che quella banca dati sia accessibile on/ine al fine che qui rileva)*».

Ordinanza, Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Genovese – Rel Dolmetta, n. 17641 del 1 luglio 2019

6. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili. Concentrati unicamente sul tema del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, gli stessi trascurano di confrontarsi le altre - e in sé stesse assorbenti - *rationes decidendi* esposte dalla sentenza del tribunale torinese: l'aver l'operatore postale effettuato un «attento esame sull'autenticità del titolo», «verificato l'assenza di segni di contraffazione, di irregolarità o alterazioni», «reso disponibile la somma portata dal titolo solo dopo avere ricevuto l'incasso e l'autorizzazione al pagamento della banca trattaria».

7. Il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno esaminati in modo congiunto. Gli stessi infatti convergono sul tema dell'interpretazione della norma dell'art. 43 legge assegni.

Assume in particolare il ricorrente che tale disposizione prevede una figura di «responsabilità oggettiva della banca circa il pagamento del titolo all'effettivo beneficiario»: «basta andare a scorrere la storia ... dell'evoluzione normativa dell'assegno bancario e circolare per capire, senza difficoltà, quale fosse l'obiettivo della clausola di intrasferibilità».

8. Il terzo e il quarto motivo di ricorso non meritano di essere accolti.

Secondo quanto rilevato dalla sentenza di Cass. Sezioni Unite, 21 maggio 2018, n. 12477, infatti, «ai sensi dell'art. 43, comma 2 r.d. n. 1736/1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere esse assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.».

9. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 2.100,00 (di cui € 100,00) a favore di ciascuno dei resistenti.

Dà atto, ai sensi dell'13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto del comma 1 bis dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*